

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI
E PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 28/09/2020

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania approva il seguente

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI
E PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione del patrocinio e il riconoscimento della manifestazione d'interesse, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, in relazione a iniziative di carattere generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica nonché a quelle manifestazioni o iniziative di cui l'Ordine vuole favorire la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione.
2. La decisione del Consiglio è assunta sulla base di una valutazione insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2 - Soggetti richiedenti

1. La concessione del patrocinio e il riconoscimento della manifestazione d'interesse possono essere richiesti da psicologi, da enti pubblici e privati, da associazioni, da comitati e da altre istituzioni.
2. Non sarà concesso il patrocinio né sarà riconosciuta la manifestazione qualora tra gli organizzatori e i relatori siano presenti professionisti sottoposti a procedimenti o che abbiano subito sanzioni disciplinari. Il richiedente iscritto all'Ordine deve essere in regola con i pagamenti delle quote ordinistiche e non deve essere in corso alcun procedimento disciplinare né deve essere stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.
3. Il richiedente, qualora iscritto all'ordine e/o gestore di enti di formazione psicologica, deve - contestualmente alla domanda - dichiarare che si impegna a rispettare il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare l'art. 21 (*L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È, altresì, fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche*).

**Art. 3 - Criteri per la concessione del patrocinio
e per il riconoscimento della manifestazione d'interesse.**

Le iniziative patrocinabili sono: congressi, convegni, workshop, simposi, giornate di studio, seminari, incontri a tema, presentazioni di libri rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica, nonché a quelle di carattere qualificante per la professione e l'incentivazione dell'occupazione.

Il riconoscimento della manifestazione di interesse può essere disposto per progetti tesi a valorizzare la funzione psicologica e/o a generare opportunità per la professione di psicologo.

La concessione del patrocinio e il riconoscimento della manifestazione d'interesse da parte dell'Ordine saranno effettuati previa verifica dell'iniziativa ai seguenti criteri:

1. adeguato profilo etico-culturale del soggetto richiedente, anche in considerazione dei suoi riferimenti scientifico-metodologici;
2. promozione e sviluppo dell'immagine professionale dello psicologo anche in riferimento ad alcune sue specifiche competenze, quali quelle previste dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 56/1989;
3. attinenza a tematiche di carattere psicologico che mettano in luce e promuovano la validità sociale, scientifica e metodologica della psicologia;
4. rispetto dei capisaldi costituzionalmente sanciti in tema di equità, giustizia, discriminazioni e, in generale, con l'inviolabilità dei diritti dell'uomo;
5. valorizzazione della prospettiva psicologica e delle professionalità a essa connesse nel pieno rispetto del codice deontologico e del decoro professionale.

Altresì, sarà concesso il patrocinio e riconosciuta la manifestazione d'interesse se:

- 1) è prevista la partecipazione di psicologi tra i relatori;
- 2) le iniziative trattino argomenti, metodi e tecniche la cui solidità concettuale e scientifica sia stata avvallata (riconosciuta, validata) dalla Comunità Scientifica Internazionale;
- 3) si tratta di manifestazioni rivolte anche alla cittadinanza di promozione della figura dello psicologo e della psicologia.

Sono esclusi dalla concessione del patrocinio e dalla manifestazione d'interesse i corsi di formazione, i master, i corsi di perfezionamento, i corsi di specializzazione, ecc., organizzati da enti sia pubblici sia privati.

Art. 4 - Presentazione della richiesta

La richiesta deve contenere:

- a. gli obiettivi e i contenuti della manifestazione;
- b. i destinatari della manifestazione/iniziativa;

- c. l'elenco completo dei relatori previsti, con specificazione del titolo professionale;
- d. il luogo e il periodo di svolgimento dell'evento;
- e. una copia del programma;
- f. la dichiarazione del soggetto richiedente di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo (fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche) e di non svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo;
- g. copia del documento d'identità del richiedente.

Solo per le richieste di riconoscimento di manifestazione di interesse bisogna inviare anche:

- la scheda analitica del progetto dalla quale siano chiaramente desumibili tutte le fasi e gli aspetti afferenti all'area psicologica;
- l'abstract del progetto/iniziativa;
- il bando, se esistente, al quale il soggetto richiedente intende partecipare.

Non verranno prese in considerazione richieste di patrocinio e manifestazioni d'interesse che non siano rispondenti a tutti i requisiti indicati.

Art. 5 - Tipologia di patrocini.

Patrocinio a titolo gratuito

Il patrocinio a "*titolo gratuito*" non prevede alcun contributo economico da parte dell'Ordine.

Può essere richiesto da Enti pubblici (Regione, Province, ASP, Comuni, Circoscrizioni, Università, Istituti scolastici) e soggetti privati (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Istituti di formazione e scolastici privati, comitati, reti professionali).

Il patrocinio sarà concesso per l'organizzazione di seminari, convegni, congressi, manifestazioni, presentazioni di libri e ricerche scientifiche.

La richiesta di patrocinio deve pervenire all'Ordine almeno **45 giorni** prima dell'iniziativa e sarà analizzata dal Consiglio nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda. La concessione comporta l'apposizione del logo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania su manifesti, brochures, locandine e dovrà riportare la dicitura "*col patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania*".

Patrocinio a titolo oneroso

La richiesta di patrocinio oneroso deve pervenire all'Ordine almeno **45 giorni** prima dell'iniziativa e sarà analizzata dal Consiglio nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Il patrocinio può essere accordato, a insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine, solo a Enti privati (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Istituti di formazione, consorzi, reti professionali) che godono di notorietà a livello regionale o nazionale per meriti scientifici e culturali maturati. Nel caso in cui non sia possibile stabilire la rispondenza dell'Ente Privato a questi criteri, l'Ordine potrà richiedere lo Statuto e/o un breve curriculum del proponente.

Sono considerati "a titolo oneroso" i patrocini che prevedono la concessione di un contributo economico da parte dell'Ordine. I contributi erogati, nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio preventivo, non potranno superare la cifra di €500,00. Per ottenere il patrocinio "oneroso", gli eventi devono essere considerati dal Consiglio particolarmente rilevanti per la promozione della cultura psicologica e/o per lo sviluppo della professione e prevedere la partecipazione di psicologi tra i relatori.

In caso di patrocinio "a titolo oneroso" l'organizzatore dell'evento dovrà impegnarsi a riportare in tutti gli atti pubblicitari la dicitura "*con il contributo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania*".

Ogni ente potrà richiedere massimo due contributi economici per anno solare.

Il contributo del patrocinio "a titolo oneroso" può essere erogato in denaro o mediante prestazione di servizi, gestiti direttamente dall'Ordine e da determinarsi esplicitamente, di volta in volta.

Non sono ammissibili al patrocinio oneroso eventi o attività formative.

Il contributo finanziario non potrà essere concesso qualora sussistano accertate condizioni di conflitto di interesse tra i richiedenti e il Consiglio.

Nella determinazione dell'ammontare del contributo economico si terrà conto dei seguenti criteri:

- numero di partecipanti;
- particolare rilevanza dei temi trattati per la cittadinanza e la promozione della professione di psicologo;
- curriculum scientifico o istituzionale dei relatori con elevate competenze in materia;
- fitta rete istituzionale;
- durata dell'evento.

Art. 6 - Concessione del patrocinio e riconoscimento della manifestazione d'interesse

Il patrocinio e il riconoscimento della manifestazione d'interesse devono essere formalmente richiesti dal soggetto organizzatore ed espressamente concessi dal Consiglio.

In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il patrocinio (solo in forma gratuita) e riconoscere la manifestazione d'interesse, comunicando la decisione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al rilascio dello stesso.

Tutti gli eventi patrocinati, sia a titolo gratuito che oneroso, dovranno prevedere la presenza all'evento di un rappresentante dell'Ordine (il Presidente o un suo delegato) per portarne i saluti istituzionali.

Art. 7 - Revoca del patrocinio e del riconoscimento della manifestazione d'interesse

Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa che ha ottenuto il patrocinio o il riconoscimento della manifestazione d'interesse, il soggetto richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine per il riesame della domanda.

Il patrocinio e il riconoscimento della manifestazione d'interesse potranno essere revocati nel caso in cui l'iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'Ordine con il presente regolamento.

Art. 8 - Responsabilità

La concessione del patrocinio e il riconoscimento della manifestazione d'interesse non comportano l'assunzione di alcuna responsabilità da parte dell'Ordine, che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il Presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua approvazione.